



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 22/10

Lussemburgo, 4 marzo 2010

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-31/09
Nawras Bolbol / Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

L'avvocato generale Sharpston ritiene che la direttiva 2004/83 offra un automatico riconoscimento dello status di rifugiato a coloro che, a causa di eventi esterni al di fuori del loro controllo, hanno cessato di ricevere protezione o assistenza da parte di organi delle Nazioni Unite diversi dall'UNHCR

Tale riconoscimento deriva dagli obblighi di protezione internazionale previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati

La Convenzione di Ginevra¹ definisce chi, e in quali circostanze, dev'essere considerato come rifugiato e di quale tipo di assistenza deve beneficiare. Tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno firmato tale convenzione ed, al livello dell'Unione europea, i rispettivi obblighi sono riportati nella direttiva sulla qualifica di rifugiato². L'art. 1, sezione A, della Convenzione prevede che il termine di "rifugiato" è applicabile a chiunque, nel giustificato timore d'essere perseguitato, non vuole domandare la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dallo Stato del suo precedente domicilio, non può o, per il suddetto timore, non vuole ritornarvi.

L'art. 1, sezione D, della Convenzione del 1951 dispone che la convenzione non è applicabile alle persone che fruiscono della protezione o dell'assistenza di un organismo o di un'agenzia delle Nazioni Unite che non sia l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), quale l'Agenzia delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi³. Tuttavia, se tale protezione o tale assistenza cessa per un motivo qualsiasi senza che la sorte di queste persone sia stata definitivamente regolata, esse fruiscono automaticamente di tutti i diritti derivanti dalla Convenzione. L'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva sulla qualifica di rifugiato riproduce l'art. 1, sezione D, nell'ambito del diritto comunitario.

Nel 2007, Nawras Bolbol, un'apolide palestinese proveniente dalla Striscia di Gaza, è giunta in Ungheria con il coniuge, munita di un visto. Ha chiesto all'autorità ungherese competente in materia d'immigrazione che le venisse riconosciuto lo status di rifugiato perché non intendeva ritornare nella Striscia di Gaza che reputava insicura a causa del conflitto tra Fatah e Hamas.

La sig.ra Bolbol, nel periodo in cui si trovava nella Striscia di Gaza, non era registrata presso l'UNRWA, ma asserisce di essere legittimata alla protezione e assistenza di detto organismo grazie ad un legame familiare. La stessa sostiene che, in qualità di palestinese che risiede al di fuori dell'area dell'UNRWA, dovrebbe essere automaticamente riconosciuta come rifugiato.

¹ Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati.

² Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).

³ Le Nazioni Unite hanno istituito l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) con l'intento di fornire assistenza e protezione ai rifugiati palestinesi presenti in Libano, Siria, Giordania, Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. In via di principio possono usufruire dei servizi dell'UNRWA i palestinesi abitanti in tali aree che abbiano perduto casa e mezzi di sussistenza in seguito alla guerra del 1948 e che risultino registrati presso l'agenzia. Anche i discendenti di tali persone sono legittimati alla registrazione. L'UNRWA offre aiuto altresì a taluni gruppi di soggetti non registrati (come coloro che vivono in campi profughi). Attualmente vi sono circa 4,6 milioni di profughi palestinesi che possono usufruire dei servizi dell'UNRWA.

L'autorità ungherese competente in materia d'immigrazione ha respinto la domanda della sig.ra Bolbol in quanto non era da qualificarsi come rifugiata né automaticamente legittimata ad essere considerata come tale ai sensi dell'art. 1, rispettivamente sezioni A e D, della Convenzione di Ginevra del 1951.

La sig.ra Bolbol ha impugnato tale decisione dinanzi al Fővárosi Bíróság (Tribunale municipale di Budapest, Ungheria) il quale ha chiesto alla Corte di giustizia di chiarire le circostanze in cui una persona deve essere riconosciuta come rifugiato ai sensi dell'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva sulla qualifica di rifugiato.

Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Eleanor Sharpston rileva che solo i palestinesi residenti nell'area dell'UNRWA sono legittimati alla sua protezione o assistenza. Se tali persone hanno effettivamente fruito della protezione o dell'assistenza dell'UNRWA restano escluse dall'ambito della Convenzione fintantoché ricevono tale assistenza.

L'avvocato generale sottolinea che **le persone legittimate a richiedere la protezione da parte dell'UNRWA ma che non si sono effettivamente avvalse di questa possibilità continuano a essere garantite dalla Convenzione di Ginevra**. Un profugo palestinese che non riceve assistenza da parte dell'UNRWA dev'essere pertanto trattato alla pari di qualunque altro soggetto che richieda lo status di rifugiato, e quindi soggetto a valutazione individuale conformemente ai criteri di qualificazione definiti nella Convenzione senza essere, tuttavia, automaticamente legittimato ad essere considerato come un rifugiato.

L'avvocato generale Sharpston suggerisce che un profugo palestinese che riceveva protezione o assistenza da parte dell'UNRWA ma che non può più ottenerla, quale che ne sia la ragione, non è più escluso dall'ambito della Convenzione. In tale contesto, l'avvocato generale giudica che se l'interessato non usufruisce più di assistenza da parte dell'UNRWA **a causa di circostanze esterne** sulle quali egli non ha alcun controllo, avrà automaticamente diritto allo status di rifugiato ai sensi della Convenzione. Se invece tale profugo palestinese non può più usufruire di assistenza da parte dell'UNRWA **a causa di proprie azioni**, non può richiedere automaticamente lo status di rifugiato; tuttavia, egli avrà diritto a che la sua domanda dello status di rifugiato sia valutata nel merito.

L'avvocato generale ritiene che l'interpretazione delle disposizioni pertinenti della direttiva debba rispecchiare quella della Convenzione. Questo significa, sostanzialmente, che una persona rientra nell'ambito dell'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva solo qualora abbia effettivamente fruito della protezione o dell'assistenza da parte di un organismo o di un'agenzia delle Nazioni Unite che non sia l'UNHCR. Se una tale persona ha cessato, per motivi diversi dalla sua volontà, di usufruire della protezione o dell'assistenza di cui immediatamente prima beneficiava, è automaticamente legittimata allo status di rifugiato conformemente alla direttiva. Una persona che non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 12, n. 1, lett. a), può ancora essere oggetto di valutazione con riguardo allo status di rifugiato o le può essere accordata la protezione sussidiaria in virtù dello schema generale della direttiva.

Per quanto riguarda le modalità con cui provare di aver beneficiato di protezione o assistenza, l'avvocato generale respinge l'argomento secondo cui sarebbe sufficiente solo una prova concreta della registrazione dell'UNRWA. Sebbene reputi che una siffatta prova costituirebbe una presunzione irrefutabile, ella ricorda che talvolta l'UNRWA fornisce assistenza in mancanza di registrazione. **La registrazione è quindi una questione di prova e non di merito** e, nel valutare se un profugo palestinese usufruisse previamente della protezione da parte dell'UNRWA, occorre tener conto dei problemi concreti nel dimostrare la sua legittimazione in cui qualsiasi profugo che richieda lo status di rifugiato può imbattersi.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582